SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 186

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 agosto 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

Ministero della giustizia

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 agosto 2009, n. **112**.

Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, assume la denominazione di Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.

2. Il parere della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza espresso ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, deve intendersi come parere obbligatorio ai fini dell'adozione del piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, e deve essere espresso entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di piano, decorsi inutilmente i quali il piano può comunque essere adottato.

Art. 2.

1. Nella legge 23 dicembre 1997, n. 451, e ovunque ricorrono nell'ordinamento vigente, le parole: «Commissione parlamentare per l'infanzia» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza».

2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, nell'esercizio dei suoi poteri di consultazione, acquisisce dati, favorisce lo scambio di informazioni e promuove le opportune sinergie con gli organismi e gli istituti per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e all'estero e con le associazioni, le organizzazioni non governative e tutti gli altri soggetti operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti di minori nonché dell'affido e dell'adozione».

3. Il Governo provvede, con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, le modifiche necessarie al fine di adeguarlo alle disposizioni dell'articolo 1 della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1800):

Presentato dall'on. Alessandra Mussolini il 15 ottobre 2008.

Assegnato alla commissione XII (Affari sociali), in sede referente, il 5 novembre 2008, con pareri delle commissioni I, III e V.

Esaminato dalla commissione XII, in sede referente, il 18 dicembre 2008, il 15 gennaio 2009 ed il 27 gennaio 2009.

Assegnato nuovamente alla XII commissione (Affari sociali), in sede legislativa, il 28 aprile 2009.

Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, il 25 giugno 2009 ed approvato, in un testo unificato con atto n. 1914 (CAPITANIO ed altri) il 1° luglio 2009.

Senato della Repubblica (atto n. 1657):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 10 luglio 2009 con pareri delle commissioni 3ª e 5ª.

Esaminato dalla commissione il 22 luglio 2009 ed approvato il 29 luglio 2009.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della *Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza* e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 *(Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza).* — 1. È istituita la *Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza* con compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

2. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

3. La Commissione elegge al suo interno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.

4. La Commissione chiede informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni attinenti ai diritti o allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

4-bis. *La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, nell'esercizio dei suoi poteri di consultazione, acquisisce dati, favorisce lo scambio di informazioni e promuove le opportune sinergie con gli organismi e gli istituti per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e all'estero e con le associazioni, le organizzazioni non governative e tutti gli altri soggetti operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti di minori nonché dell'affido e dell'adozione.*

5. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, i risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea ed in riferimento ai diritti previsti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 .

6. È istituita la giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da celebrare il 20 novembre di ogni anno, nella ricorrenza della firma della citata Convenzione di New York. Il Governo, d'intesa con la Commissione, determina le modalità di svolgimento della giornata, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 (Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 luglio 2007, n. 169), è il seguente:

«Art. 1. — (*Omissis*).

2. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. Il piano è articolato in interventi a favore dei soggetti in età evolutiva quale strumento di applicazione e di implementazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176. Il piano individua, altresì, le modalità di finanziamento degli interventi da esso previsti, nonché le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali.

(*Omissis*).

5. Il piano è proposto dal Ministro della solidarietà sociale e dal Ministro delle politiche per la famiglia, sentita la Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'art. 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, che si esprime entro sessanta giorni dalla presentazione. Esso è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere della Conferenza unificata e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine anzidetto.».

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti ed il testo dell'art. 1 della legge n. 451 del 1997 si vedano le note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 17. — (*Omissis*).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, si vedano le note all'art. 1.

09G0125

LEGGE 3 agosto 2009, n. **113**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di lotta contro la criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita, fatto a Roma il 6 novembre 2007.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione in materia di lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita, fatto a Roma il 6 novembre 2007.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 178.740 per l'anno 2009, di euro 158.120 per l'anno 2010 e di euro 178.740 a decorrere dall'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DELL'ARABIA SAUDITA IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LA CRIMINALITÀ

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita, di seguito denominati «Parti Contraenti»;

A supporto delle relazioni esistenti tra i due Paesi;

Desiderosi di stabilire una reciproca cooperazione nella lotta contro la criminalità;

Consapevoli dei vantaggi comuni derivanti dalla cooperazione in questo settore;

Richiamando la Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope (Vienna, 20 dicembre 1988), la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (Palermo, 12 dicembre 2000), e il Memorandum d'intesa sul terrorismo, il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope ed altre forme di criminalità organizzata, stipulato tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero dell'interno del Regno dell'Arabia Saudita, a Riyadh il 16 dicembre 1995, (corrispondente al 24 luglio 1416 dell'Egira);

Nel quadro delle pertinenti norme costituzionali e giuridiche vigenti nel territorio di ciascuna delle Parti;

Nel rispetto della sovranità di ciascuno Stato;

Concordano quanto segue:

Art. 1.

Le Parti contraenti coopereranno nella lotta contro la criminalità in tutte le sue manifestazioni e forme ed in particolare per le seguenti fattispecie criminali:

a) terrorismo;

b) eversione dell'ordinamento dello Stato;

c) criminalità organizzata;

d) reati relativi agli stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori chimici;

e) reati economico-finanziari e riciclaggio di denaro;

f) corruzione;

g) truffa;

h) falsificazione e contraffazione di valuta;

i) furto o contrabbando o traffico illecito di veicoli;

j) furto, contrabbando e traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;

k) furto e traffico illecito di sostanze radioattive, nucleari, biologiche o chimiche;

l) aggressione contro le persone e il patrimonio;

m) traffico di persone;

n) immigrazione clandestina;

o) furto e traffico illecito di oggetti di valore storico, culturale ed artistico;

p) criminalità informatica;

q) reati ambientali.

Art. 2.

Le Parti contraenti attueranno la cooperazione nella lotta contro i reati indicati nell'art. 1, secondo le seguenti modalità e mezzi:

a) ciascuna Parte comunicherà ogni informazione disponibile connessa ad eventuali atti criminali diretti contro l'altra Parte, che abbiano avuto luogo o siano in corso di preparazione nel territorio di una delle Parti o in un Paese terzo;

b) eseguiranno operazioni di consegna controllata nei casi relativi al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori chimici;

c) ricercheranno latitanti e scambieranno informazioni su persone sospettate della commissione di uno dei reati previsti dall'art. 1;

d) scambieranno rapidamente informazioni su persone o gruppi ed organizzazioni terroristiche, con particolare riferimento alla loro struttura, attività, fonti di finanziamento e mezzi di comunicazione;

e) valuteranno la portata delle minacce rappresentate dai reati connessi al terrorismo, criminalità organizzata e reati relativi agli stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori chimici diretti contro le Parti contraenti e provvederanno all'aggiornamento delle informazioni concernenti detti reati, al fine di adottare linee strategiche per la prevenzione ed il contrasto dei predetti fenomeni criminali;

f) previa specifica richiesta inoltrata da una delle Parti contraenti, l'altra Parte contraente informerà la Parte richiedente sugli esiti dei procedimenti penali, sentenze emesse nei confronti di cittadini della Parte richiedente;

g) scambieranno informazioni ed espertise concernenti la protezione dei mezzi di trasporto e dei passeggeri;

h) scambieranno informazioni ed espertise sulle nuove metodologie e *modus operandi* nella commissione di reati e sui mezzi per contrastare le organizzazioni criminali;

i) scambieranno leggi, normative e pubblicazioni emesse dalle Autorità competenti delle due Parti contraenti in merito alla repressione dei reati.

Art. 3.

Nel caso una delle Parti contraenti effettui il fermo o l'arresto di un cittadino dell'altra Parte contraente per uno dei reati elencati nel presente Accordo, la competente Autorità della Parte contraente che ha eseguito la misura restrittiva informerà tempestivamente in merito il Paese della persona fermata o arrestata.

Art. 4.

Le Parti contraenti coopereranno nel settore della formazione in sicurezza, per i seguenti aspetti:

a) svolgimento di programmi e corsi di formazione;

b) scambio di incontri e visite;

c) organizzazione di conferenze, fiere e seminari;

d) scambio degli ausili illustrativi e didattici destinati alla formazione a disposizione di ciascuna Parte.

Art. 5.

Entrambe le Parti contraenti possono rifiutare, completamente o parzialmente, la cooperazione, ai sensi del presente Accordo, nei seguenti casi:

a) se la cooperazione viola la propria sovranità o sicurezza;

b) se la cooperazione è in conflitto con la normativa nazionale;

c) se la cooperazione mette in pericolo indagini o attività in corso nel proprio territorio;

d) se la cooperazione è in contrasto con un provvedimento giudiziario emesso nel proprio territorio.

Art. 6.

Le Parti contraenti si impegnano a mantenere la riservatezza sulle informazioni scambiate nell'ambito del presente accordo e affinché siano utilizzate esclusivamente per gli scopi previsti dal medesimo.

Nessuna delle Parti trasferirà o riferirà tali informazioni ad una parte terza senza l'approvazione scritta della Parte che ha fornito le informazioni.

Art. 7.

Il presente Accordo non inficerà i diritti e obblighi derivanti da eventuali accordi bilaterali o multilaterali vincolanti per ciascuna delle due Parti contraenti.

Art. 8.

Le controversie sull'interpretazione, sull'applicazione o sull'esecuzione del presente Accordo saranno risolte attraverso contatti diretti tra le Parti contraenti, ovvero, nel caso di mancata risoluzione delle stesse, attraverso i canali diplomatici.

Art. 9.

Le spese derivanti dall'attuazione del presente Accordo saranno sostenute dalla Parte nel cui territorio le spese sono state effettuate, salvo che non sia stato deciso diversamente dalle Parti contraenti.

Art. 10.

a) Le Autorità competenti, responsabili dell'attuazione del presente Accordo sono:

per la Repubblica italiana: il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza;

per il Regno dell'Arabia Saudita: il Ministero dell'interno.

b) Le Autorità competenti indicheranno per iscritto i Punti di contatto ed i mezzi di comunicazione per i rapporti bilaterali, al fine di favorire la cooperazione nei settori previsti dal presente accordo.

Art. 11.

È istituita una Commissione di esperti nella lotta contro la criminalità e nella formazione in materia di sicurezza dei due Paesi, al fine di discutere le questioni relative alla cooperazione in questi due settori e proporre le raccomandazioni necessarie per lo sviluppo del presente accordo. Tali raccomandazioni saranno presentate alle rispettive Autorità competenti. La citata Commissione si riunirà alternativamente nei due Paesi ogni qualvolta sia necessario, o su richiesta di una delle due Parti contraenti.

Art. 12.

a) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica con cui entrambe le Parti comunicheranno l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne previste allo scopo.

b) Il presente Accordo avrà effetto dalla data della sua entrata in vigore e rimarrà in vigore per un periodo illimitato, salvo denuncia effettuata da una delle Parti contraenti con un preavviso scritto, per via diplomatica, di almeno sei mesi. La rescissione non pregiudicherà i diritti e gli obblighi assunti antecedentemente all'invio della denuncia.

Art. 13.

Il presente Accordo, una volta entrato in vigore, sostituirà il Memorandum d'intesa in materia di terrorismo e traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope ed altre forme di criminalità organizzata, firmato dal Ministro dell'interno della Repubblica italiana e dal Ministro dell'interno del Regno dell'Arabia Saudita a Riyadh il l6 dicembre 1995 (corrispondente al 24 luglio 1416 dell'Egira).

Firmato da entrambi i rappresentanti dei due Paesi a ciò autorizzati dai rispettivi Governi.
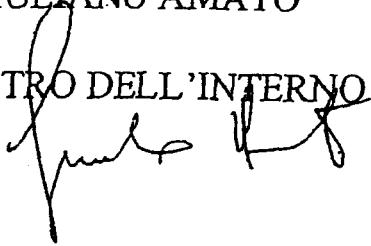
Redatto nella città di Roma il 6 novembre 2007, corrispondente al 25 Shawwal 1428H, in due copie originali, in lingua italiana, araba ed inglese, tutte facenti ugualmente fede. In caso di divergenza circa l'interpretazione del presente Accordo, prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA
ITALIANA

PER IL GOVERNO
DEL REGNO DELL'ARABIA
SAUDITA

GIULIANO AMATO

MINISTRO DELL'INTERNO

SAUD AL FAISAL

MINISTRO DEGLI ESTERI

AGREEMENT

ON COOPERATION IN THE AREA OF

COMBATING CRIME

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA

The Government of the Italian Republic and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia – referred to hereinafter as "the Contracting Parties";

In support of their existing relations;

Desirous of establishing mutual cooperation in combating crime;

Realizing the joint benefits accruing from cooperation in this area;

Recalling the United Nations Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Vienna, 20th December 1988), and the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Palermo, 12th December 2000), and the Memorandum of Understanding on Terrorism and Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances and other Forms of Organized Crime, concluded between the Ministry of Interior of the Italian Republic and the Ministry of Interior of the Kingdom of Saudi Arabia in Riyadh on 16/12/1995 (corresponding with 24/7/1416H);

In the framework of their relevant constitutional and legal provisions prevalent in their respective territories;

Respecting the sovereignty of each State

Have agreed to the following:

Article 1

The Contracting Parties shall cooperate in combating crime in all its types and forms and in particular the following:

a) Terrorism.

Article 2

The Contracting Parties shall cooperate in the combating of crimes referred to in Article 1 through the following measures and means:

a) Each Party shall inform the other of any available information connected with any criminal act directed against the other Party – whether it took place or being prepared for – in the territory of either Party or in a third country.

b) The implementation of controlled delivery operations in cases regarding narcotics and psychotropic substances and precursor chemicals.

c) Search for wanted offenders, and exchange information on people suspected of committing one of the crimes listed in Article 1.

d) The prompt exchange of information on persons or terrorist groups and organizations, in particular about their structures, activities, sources of finance and means of communication.

e) The evaluation of the extent of threats constituted by crimes of terrorism, organized crime, and crimes pertaining to narcotics, psychotropic substances and precursor chemicals, directed against either of the Contracting Parties, and the updating of information regarding such crimes for the purpose of formulating preventive and counter mechanisms.

f) Pursuant to a specific request made by one of the Contracting Parties, the other contracting party shall inform the requesting

party of the results of penal procedures, judgments or rulings issued against the citizens of the requesting party.

g) The exchange of information and expertise related to the protection of means of transportation and their passengers.

h) The exchange of information and expertise on new methods and techniques of committing crimes and means of combating them.

i) The exchange of laws, regulations and publications issued by the competent authorities of the Contracting Parties that address suppression of crime.

Article 3

If either of the Contracting Parties detains or arrests a citizen of the other party for one of the crimes listed in this Agreement, the competent authority of the detaining or arresting party shall immediately inform the country of the detained or arrested person about that.

Article 4

The Contracting Parties shall cooperate in the domain of security training in the following areas:

a) Training programs and courses .

b) Exchange of meetings and visits.

c) Conferences, exhibitions and seminars.

d) Exchange of illustrative and training materials available to each party.

Article 5

Either of the Contracting Parties may refuse cooperation under this Agreement, either wholly or partially in any of the following situations:

a) If cooperation infringes upon its sovereignty or security.

b) If cooperation is in conflict with its domestic regulations.

c) If cooperation jeopardizes its investigations or ongoing measures.

d) If cooperation contradicts a judicial measure issued in its territory.

Article 6

The Contracting Parties undertake to maintain the confidentiality of information exchanged within the framework of this Agreement. Exchanged information shall be used only for the purposes it was intended for. Neither party shall transfer or relay such information to a third party except with the written approval of the party that provided the information.

Article 7

This Agreement shall not affect the rights and obligations emanating from any bilateral or multilateral agreement binding to either of the Contracting Parties.

Article 8

Disputes arising regarding the interpretation or application or implementation of the provisions of this Agreement shall be settled through direct communications between the Contracting Parties. In case where no settlement has been reached, the dispute shall be settled through the diplomatic channels of the Contracting Parties.

Article 9

Expenses related to the implementation of this Agreement shall be assumed by the party in whose territory the expenses were affected, unless otherwise agreed upon by the Contracting Parties.

Article 10

a) The competent authorities entrusted with the implementation of this Agreement are:

   For the Italian Republic: the Ministry of Interior – Directorate of Public Security.

   For the Kingdom of Saudi Arabia: the Ministry of Interior.

b) The competent authorities shall specify in writing the points and means of direct bilateral contact to facilitate cooperation in the areas covered by this Agreement.

Article 13
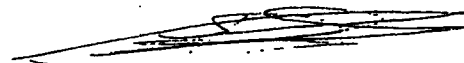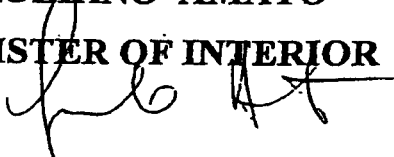
This Agreement, upon its entry into force, shall replace the Memorandum of Understanding on Terrorism and Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances and other Forms of Organized Crime, concluded between the Ministry of Interior of the Italian Republic and the Ministry of Interior of the Kingdom of Saudi Arabia in Riyadh on16/12/1995 (corresponding with 24/7/1416H).

Dually signed by the representatives of both countries authorized by their respective governments to sign this Agreement.

Done in Rome on November 6, 2007, corresponding with 25th of Shawwal 1428 (H) in two originals in the Italian, Arabic and English languages, all of which are of equal validity. In case of differences regarding the interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA
GIULIANO AMATO MINISTER OF INTERIOR	SAUD AL FAISAL FOREIGN MINISTER

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2384):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) e dal Ministro della difesa (LA RUSSA) il 20 aprile 2009.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4 maggio 2009 con pareri delle commissioni I, IV, V, X.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 19 e 20 maggio 2009.

Esaminato in aula ed approvato il 26 maggio 2009.

Senato della Repubblica (atto n. 1591):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4 giugno 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, l'11 giugno 2009.

Esaminato in aula ed approvato il 24 giugno 2009.

09G0121

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio, ai sensi della legge n. 440/1985, a favore della sig.ra Elena Bono.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore della sig.ra Elena Bono, che possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva, di euro 18.000,00 annui;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2009;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 12 giugno 2009, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro diciottomila/00 alla sig.ra Elena Bono, nata a Sonnino (Latina) il 29 ottobre 1921.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2009 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 giugno 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti 14 luglio 2009
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 227

09A09749

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 16 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Aida Skorupskaitė, di titolo di formazione professionale estero abilitante per l'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2008 con il quale è stato conferito al cons. Angelo Canale l'incarico di Capo del dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la delega di firma conferita dal cons. Canale al cons. Federico Fauttilli;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza della sig.ra Aida Skorupskaitė, cittadina italiana, nata a Vilnius il 13 gennaio 1965, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito in Lituana (kelionių vadovas), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico nelle lingue: lituano e russo;

Visto il certificato relativo d'esperienza professionale emesso dal Ministero della previdenza sociale e del lavoro della Repubblica di Lituania n. PV 16-1;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 12 giugno 2009, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto senza necessità di applicare alcuna misura compensativa alla luce del citato certificato attestante l'esperienza professionale di cui all'art. 30, del decreto legislativo n. 206/2007;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Aida Skorupskaitė, cittadina italiana, nata a Vilnius il 13 gennaio 1965, è riconosciuta la formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante all'accesso ed all'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale nelle lingue: lituano e russo senza necessità di applicare alcuna misura compensativa tenuto conto del certificato emesso da Ministero della previdenza sociale e del lavoro della Repubblica di Lituania relativo all'esperienza professionale di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 206/2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2009

p. Il capo del Dipartimento: FAUTTILLI

09A09755

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 28 aprile 2009.

Disposizioni attuative ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, recante l'istituzione di un attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 4 settembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002 recante la «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 marzo 2003, n. 55;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2008, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2008 al Reg. n. 8, foglio n. 214 - con il quale il dott. Guido Bertolaso, Dirigente di prima fascia, è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile fino alla scadenza del mandato del Governo in carica e la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 - Protezione civile - del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2008 recante «Modifiche all'organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile» registrato alla Corte dei conti in data 10 settembre 2008, registro n. 9, foglio n. 309;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 marzo 2009, n. 74, recante l'istituzione di un attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile;

Visto l'art. 10 comma 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008;

Considerato che l'attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile assume carattere di riconoscimento dell'attività prestata, a qualsiasi titolo, in occasione di eventi di protezione civile;

Considerato che detta attestazione rappresenta un percorso per gli operatori coinvolti in interventi di soccorso o per alleviare i disagi alle popolazioni interessate dall'evento medesimo, riconoscendo la massima diffusione dell'attestazione medesima;

Ritenuto, comunque, di dover affermare ed elevare l'attività del singolo quale elemento determinante della squadra e che, pertanto, occorre attribuire all'insegna un valore intrinseco, unico ed esclusivo, per ogni soggetto del Sistema di protezione civile;

Considerato che l'art. 8 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008 ha introdotto norme a tutela delle insegne e che, a tal fine occorre introdurre procedure atte ad attribuire ad ogni insegna il valore di unicità mediante apposizione di un numero progressivo di conio;

Considerato che gli oneri per la realizzazione ed la spedizione dei diplomi sono posti a carico del Dipartimento della protezione civile e che quelli connessi alle insegne sono posti a carico dei beneficiari;

Considerato che occorre stabilire criteri di uniformità nella realizzazione e nella distribuzione degli attestati;

Considerato che, nel corso dell'intervento della squadra protezione civile non deve assumersi una distinzione tra il soggetto militare ed il soggetto civile e che, pertanto, l'attestazione rilasciata dalla struttura di coordinamento interforze sulle insegne deve raffigurare l'apposito logo della protezione civile nazionale;

Ritenuto di dover individuare le caratteristiche tecniche che devono possedere gli attestati di pubblica benemerenza del Dipartimento della eccellenza e delle decorazioni al merito, nonché introdurre regole, procedure e specifiche attuative nell'ambito dei principi stabiliti dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, succitato;

Decreta:

Art. 1.

Insegne delle tre classi di eccellenza

1. L'attestato è costituito da un diploma e dalle insegne.

2. Le insegne delle tre classi di eccellenza sono composte da:

a) una medaglia in bronzo, da indossare durante manifestazioni pubbliche e parate o da apporre sulla bandiera (composizione merceologica: rame/stagno 8%/fosforo 0,4% o lega qualitativamente superiore), del diametro di mm 35, spessore mm 3, appesa ad un nastro in grosgrain di seta blu lungo 7 cm e largo mm 37, con al centro una fascia del tricolore italiano (verde, bianco e rosso), larga mm 9. Sul retro della medaglia va incisa la data di decorrenza dell'attestazione;

b) una medaglia in bronzo, da indossare in occasione di manifestazioni di gala, ricevimenti ufficiali o alta uniforme, (composizione merceologica: rame/stagno 8%/fosforo 0,4% o lega qualitativamente superiore), del diametro di mm 16, spessore mm 2, appesa ad un nastro in grosgrain di seta blu lungo 7 cm e largo mm 13, con al centro una fascia del tricolore italiano (verde, bianco e rosso), larga mm 4. Sul retro della medaglia va incisa la data di decorrenza dell'attestazione;

c) un nastrino in grosgrain di seta da indossare sull'uniforme ordinaria, con gli stessi colori e stoffa del nastro, della larghezza di mm 37 e dell'altezza di mm 10, con al centro il logo della protezione civile nazionale;

d) uno speciale distintivo in metallo smaltato, da apporre sul petto sinistro della propria divisa (ad es. mimetica), anche civile, in attività operative di protezione civile o durante le esercitazioni, con gli stessi colori del nastro, della larghezza di mm 40 e dell'altezza di mm 13, con al centro una fascia del tricolore italiano (verde, bianco e rosso) larga mm 10, al centro della quale va inserito il logo della protezione civile nazionale. Detto distintivo deve essere a disposizione di ogni beneficiario;

e) una rosetta in metallo smaltato con i colori del nastro, del diametro di mm 14, sulla quale va apposta una fascia centrale e verticale con il tricolore italiano (verde, bianco e rosso) di mm 6 di larghezza, con al centro il logo della protezione civile nazionale, da indossare sugli abiti civili;

f) le medaglie sono entrambe appese ad un nastro doppio.

3. Sul retro delle insegne non va apposto il simbolo ® poiché trattasi di «modelli registrati» ed oltre alle diciture già previste nei precedenti commi, sul retro delle insegne sub *a)* va riportato un numero progressivo di conio collegato al brevetto.

4. L'albo generale di cui all'art. 3, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, meglio citato in premessa, è un registro elettronico in cui sono riportati tutti i nominativi che hanno beneficiato delle benemerenze istituite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004, abrogato e sostituito dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, la cui consultazione è di libero accesso mediante il Progetto Informatico delle benemerenze di cui all'art. 12, comma 4, del presente decreto.

Art. 2.

Foggia delle insegne di III classe

1. La foggia delle insegne della III classe è la seguente:

a) le medaglie di cui alle lett. *a)* e *b)* dell'art. 1 sono bronzee;

b) il logo della protezione civile nazionale è in bronzo.

Art. 3.

Foggia delle insegne della II classe

1. La foggia delle insegne della II classe è la seguente:

a) le medaglie di cui alle lett. *a)* e *b)* dell'art. 1 sono in bronzo argentato;

b) il logo della protezione civile nazionale è in bronzo argentato.

Art. 4.

Foggia delle insegne della I classe

1. La foggia delle insegne della I classe è la seguente:

a) le medaglie di cui alle lett. *a)* e *b)* dell'art. 1, sono in bronzo dorato;

b) il logo della protezione civile nazionale è in bronzo dorato.

Art. 5.

Brevetto, disciplina dell'avanzamento nelle classi e nelle fasce dell'eccellenza ed esposizione

1. Il brevetto, composto dall'identificativo personale e dal numero di posizione nell'elenco, ed il codice fiscale, ovvero il codice sostitutivo ai sensi del comma 6, sono riportati sul diploma.

2. Sul nastro della medaglia di III classe, prima fascia, sono apposte delle fascette di bronzo, in relazione al numero degli eventi, su ciascuna delle quali è incisa la denominazione dell'evento.

3. Al conseguimento della quinta attestazione di benemerenza, le fascette di bronzo sul nastro della medaglia sono sostituite da una fascetta di bronzo argentato, recante al centro il numero cinque in cifre romane (V).

4. Il conferimento della decima attestazione di benemerenza si rappresenta con una fascetta di bronzo dorato, recante al centro il numero dieci in cifre romane (X).

5. I beneficiari dell'eccellenza non persone fisiche possono fregiarsi della sola medaglia e del diploma. In tale caso il nastro della medaglia deve essere lungo complessivamente cm. 80, ripiegato a doppio, recare al vertice un fiocco a farfalla, con una apertura alare di cm. 5 e due pendenti del medesimo nastro della rispettiva lunghezza di cm. 12 e cm. 14.

6. Qualora il soggetto, a seguito di segnalazioni anteriori al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, citato in premessa, fosse sprovvisto di codice fiscale, gli verrà attribuito un codice sostitutivo, riportato nell'Albo Generale, che dovrà essere utilizzato, ai fini della progressione nell'ambito delle classi/fasce, per segnalazioni future.

7. Il personale militare può acquistare, nei modi e nelle forme stabiliti dal presente decreto, ulteriori nastrini, conformi agli standard della propria uniforme ed in proporzione alle dimensioni stabilite all'art. 1, comma 2, lettera *c)* e all'art. 6, comma 1, lettera *b)*.

Art. 6.

Attestato dei tre gradi di merito

1. L'attestato dei tre gradi di merito è così composto:

a) una medaglia con il logo della protezione civile nazionale a colori smaltati delle dimensioni di cm 6 di altezza e cm 5 di diametro e dello spessore da mm 3 ad un massimo di mm 4, appeso al nastro descritto all'art. 1, comma 2, lett. *a)*, avente entrambi i bordi laterali evidenziati di mm 1. Sul retro della medaglia vanno apposti in rilievo la data di decorrenza dell'attestazione, il nominativo del soggetto nonché un numero progressivo di conio collegato al brevetto;

b) un nastrino in grosgrain di seta, con gli stessi colori e stoffa del nastro di cui alla precedente lett. *a)*, della larghezza di mm 37 e dell'altezza di mm 10, con al centro il logo della protezione civile nazionale;

c) una rosetta in metallo smaltato con i colori del nastro di cui alla precedente lettera *a)*, del diametro di mm 14, sulla quale va apposta una fascia centrale e verticale con il tricolore italiano (verde, bianco e rosso) di mm 6 di larghezza, con al centro il logo della protezione civile nazionale;

d) un Diploma in carta pergamena che reca la motivazione del conferimento.

2. I beneficiari delle decorazioni al merito non persone fisiche, possono fregiarsi del diploma e della sola medaglia il cui nastro è delle medesime dimensioni di quello indicato all'art. 5, comma 5, con la bordatura di cui al comma 1, lettera *a)*.

Art. 7.

Foggia della decorazione al merito di III grado del Dipartimento della protezione civile

1. La foggia della decorazione al merito di III grado è la seguente:

a) la medaglia e lo stemma della protezione civile nazionale sono di bronzo;

b) i bordi laterali evidenziati del nastro sono intessuti con fili di bronzo.

Art. 8.

Foggia della decorazione al merito di II grado del Dipartimento della protezione civile

1. La foggia della decorazione al merito di II grado è la seguente:

a) la medaglia e lo stemma della protezione civile nazionale sono d'argento 800/1000;

b) i bordi evidenziati del nastro sono intessuti con fili d'argento.

Art. 9.

Foggia della decorazione al merito di I grado del Dipartimento della protezione civile

1. La foggia della decorazione al merito di I grado è la seguente:

a) la medaglia e lo stemma della protezione civile nazionale sono d'oro a 18 carati (≡ 750/1000);

b) i bordi evidenziati del nastro sono intessuti con fili d'oro.

Art. 10.

Tutela delle insegne

1. Ogni beneficiario potrà acquistare un solo cofanetto completo ed in caso di furto, perdita o smarrimento di alcune insegne potrà formulare richiesta al Dipartimento della protezione civile di autorizzazione all'acquisto del duplicato allegando copia della apposita denuncia alla Autorità di polizia.

2. Il Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, citato in premessa, può autorizzare l'acquisto di insegne al solo fine numismatico e collezionistico anche a soggetti che non abbiano acquisito l'attestazione, a seguito di istanza dell'interessato nella quale il medesimo dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le insegne non saranno esibite personalmente in occasione manifestazioni e ricorrenze, ma esposte in pubblico esclusivamente in mostre numismatiche e, comunque, solo per fini di collezionismo.

3. Alle insegne acquistate ai sensi del comma 2 si applicano le disposizioni contenute nell'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, citato in premessa, e sul retro la data di decorrenza è sostituita dalla dicitura «per usi numismatici».

4. I soggetti autorizzati all'acquisto delle insegne di cui al comma 3, a cura del Servizio affari amministrativi, benemerenze e speciali elargizioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono registrati in un apposito albo informatico che reca, oltre ai dati anagrafici ed al codice fiscale, anche la tipologia delle insegne acquistate.

5. Ad ogni nominativo inserito nell'albo di cui al comma 4, il codice fiscale è collegato al numero di conio preceduto dalle lettere «CN», collezionista-numismatico, che sarà riportato sul retro delle insegne.

6. Chiunque, a qualsiasi titolo, dovesse venire in possesso delle insegne, dovrà darne comunicazione al Dipartimento della protezione civile, per fini esclusivi di monitoraggio.

7. Tutte le insegne devono essere dotate di supporti standard.

Art. 11.

Produttore - distributore unico

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, citato in premessa, in sede di prima applicazione, il Dipartimento della protezione civile, a seguito di apposita procedura di gara, ha individuato la Società System Data Center S.p.A., con sede in via di Acilia n. 198 - 00125 Roma, per la realizzazione e distribuzione degli attestati di pubblica benemerenza in parola, che al riguardo si autorizza per due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. Il produttore-distributore unico degli attestati di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile è individuato ogni biennio, mediante apposita gara pubblica ai sensi del comma 3.

3. Le Ditte che intendano concorrere con le proprie offerte, potranno inviare apposita richiesta entro e non oltre il 31 dicembre di ogni biennio a decorrere dall'anno 2010.

4. Nella richiesta, da inviarsi a Dipartimento della protezione civile, Ufficio amministrazione e bilancio, Servizio affari amministrativi, benemerenze e speciali elargizioni, via Vitorchiano n. 4 - 00189 Roma, le Ditte dovranno indicare la propria denominazione sociale, la sede cui inoltrare l'invito a presentare l'offerta, allegando copia del certificato della CC.I.AA. ed una dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti la disponibilità a produrre e distribuire insegne e diplomi, con una nota esplicativa delle attività svolte.

5. Il produttore potrà avvalersi di canali di distribuzione, anche non rientranti nella propria struttura.

Art. 12.

Specifiche attuative

1. La Commissione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, citato in premessa, svolge la propria attività a titolo gratuito.

2. La Commissione di cui al comma 1 può segnalare, per l'attribuzione della III classe, prima fascia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 2, lettera *d)* e comma 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, citato in premessa, soggetti che non siano stati inclusi in elenchi connessi ad eventi già oggetto di precedenti concessioni ai sensi della medesima normativa vigente, pur in possesso dei requisiti gerarchici e operativi.

3. La Commissione di cui al comma 1 può segnalare, nei modi di cui all'art. 2, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, citato in premessa, eventi già oggetto di precedenti concessioni ai sensi della normativa vigente, in casi straordinari ed eccezionali e per motivi di manifesta equità. Coloro che hanno ottenuto l'attestazione con la prima concessione, per gli stessi eventi non potranno beneficiare della seconda concessione di cui al presente comma.

4. Il Dipartimento della protezione civile si avvale del proprio sito istituzionale per la diffusione delle informazioni e del Progetto Informatico delle Benemerenze per la formulazione delle segnalazioni da parte dei vertici/segnalanti mediante un proprio referente, al fine di semplificare e standardizzare le procedure di segnalazione, dematerializzare i flussi cartacei ed anche per conseguire risparmi nei costi di gestione. Il Progetto Informatico delle Benemerenze dispone di accessi riservati al Dipartimento ed ai referenti e di un accesso di libera consultazione.

5. Per la formulazione delle segnalazioni, ogni vertice/segnalante ed ogni referente si assume le rispettive responsabilità rapportate ai contenuti dell'art. 13, esimendo il Dipartimento della protezione civile ed il Capo del Dipartimento ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, meglio citato in premessa, da ogni conseguenza di natura civile, penale ed amministrativa.

6. Per le finalità di cui al comma 5, ad insindacabile giudizio e propria discrezione, il Dipartimento della protezione civile può individuare organismi di vertice/segnalante, competenti a rappresentare strutture diversificate, per la formulazione delle segnalazioni, ovvero revocare o unificare gli accreditamenti uniformandosi ai principi di funzionalità o efficacia/efficienza o omogeneità o verticalità ovvero gerarchia.

7. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, meglio citato in premessa, i beneficiari potranno acquistare singolarmente le fascette di cui all'art. 5 in caso di evoluzione nelle fasce, che non comporti progressione in classi.

8. In caso di pluri-segnalazione per eventi differenti, il diploma sarà inviato all'ultimo segnalante in termini di tempo.

9. Ai fini del conferimento del grado terzo, secondo o primo di cui all'art. 6, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2009, la Commissione di cui al comma 1 dovrà accertare che gli ottimi, gli eccellenti o gli eccezionali risultati, non corrispondano alla normale attività di protezione civile, bensì riguardino circostanze straordinarie dimostrate che oggettivamente vadano oltre gli ordinari doveri di istituto, ancorché eseguiti in modo qualitativamente elevato con abnegazione e dedizione.

10. Ai sensi dell'art. 31 e seguenti del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, gli attestati di cui ai precedenti articoli sono depositati presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi come «modello».

Art. 13.

Controlli e sanzioni

1. La documentazione a supporto delle segnalazioni dovrà essere conservata presso il vertice/segnalante per un periodo non inferiore ai 5 anni dalla rispettiva data di concessione.

2. Il Dipartimento della protezione civile può effettuare controlli e verifiche sulla documentazione di cui al comma 1 e sulla correttezza e precisione degli inserimenti.

3. Qualora a seguito dei controlli e delle verifiche indicate al comma 2, ovvero mediante ogni altra modalità, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 333, comma 3, del Codice di Procedura Penale, dovesse accertarsi segnalazione falsa o fraudolenta, il Dipartimento della protezione civile potrà comminare le sanzioni di cui ai commi successivi, oltre ad adire le conseguenti azioni legali in caso di violazione di norme penali.

4. In occasione di accertamento di irregolare segnalazione, come indicata al comma 3, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile il segnalato potrà essere definitivamente radiato dall'albo ex tunc, indipendentemente dalla attestazione irregolarmente acquisita, non potrà acquisire ulteriori attestazioni e non potrà fregiarsi delle insegne eventualmente acquistate.

5. Con le stesse modalità di cui al precedente comma, il Vertice-Segnalante che avesse formulato irregolare segnalazione potrà essere definitivamente revocato e non potrà più formulare ulteriori segnalazioni, fatte salve le segnalazioni regolari.

6. I decreti di cui ai commi 4 e 5 saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 14.

Correzione errori

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, meglio citato in premessa, eventuali dati anagrafici errati, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, potranno essere corretti esclusivamente ed in via definitiva in occasione della successiva emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concessione, a cura del referente.

2. Chiunque avesse accertato in elenchi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana errori nei propri dati, potrà darne comunicazione esclusivamente al proprio Vertice-Segnalante/referente, il quale, verificata la sussistenza dell'errore, potrà richiedere al Dipartimento della protezione civile l'attivazione della procedura di correzione.

3. La correzione dei dati non comporta in alcun caso modifica del numero di posizione e pertanto il beneficiario manterrà il medesimo posto nell'elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed il brevetto attribuito, mentre l'albo sarà aggiornato successivamente al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al successivo comma 6.

4. Qualora la stampa dei diplomi fosse già avvenuta con i dati errati, il Dipartimento procederà alla riemissio-

ne del diploma corretto, successivamente al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al successivo comma 6 e previa restituzione di quello con i dati errati.

5. Qualora al beneficiario, in fase di procedura di correzione, fossero attribuiti eventi aggiuntivi oltre a quelli già pubblicati con i dati errati, il Dipartimento invierà il solo diploma che ingloba tutti gli eventi per i quali sia stato segnalato, con l'acquisizione della classe/fascia attuale alla data di concessione.

6. Ai sensi dell'art. 8, comma 10 citato, e del comma 1 del presente articolo, la correzione dei dati anagrafici avviene con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concessione successivo a quello contenente l'elenco con i dati errati. I termini per la correzione dei dati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri successivo sono perentori.

Art. 15.

Disposizioni transitorie ed a salvaguardia

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. del 10 marzo 2009, n. 57 e dell'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, citato in premessa, le attestazioni di pubblica benemerenza per la partecipazione agli eventi individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2006, di cui agli elenchi allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 67, alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 marzo 2008, n. 69, producono efficacia a far data dal 7 febbraio 2008 e concorrono, senza soluzione di continuità, al conseguimento delle ulteriori attestazioni.

2. Le modifiche apportate dai referenti agli elenchi allegati al suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 67 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 marzo 2008, sono efficaci dal 7 febbraio 2008 e, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 4, e 8, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, citato in premessa, sono state effettuate sotto la responsabilità del Vertice-Segnalante che ha apportato le modifiche medesime, esentando il Dipartimento della protezione civile ed il Capo del Dipartimento della protezione civile da ogni responsabilità derivante dalle modifiche apportate.

3. I Vertici-Segnalanti che hanno apportato modifiche agli elenchi allegati al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 67 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 marzo 2008, ai sensi dell'art. 8, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, meglio citato in premessa, dovranno darne immediata comunicazione all'interessato.

4. Le Amministrazioni che avessero proceduto alla trascrizione nei fogli matricolari dei propri dipendenti delle attestazioni relative ai nominativi inclusi negli elenchi allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 67 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 marzo 2008, dovranno procedere all'aggiornamento o alle correzioni dei medesimi fogli matricolari riportando, ai sensi dell'art. 8, comma 9, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, citato in premessa, le definitive attestazioni ed il relativo brevetto, conseguiti con gli allegati sostituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 marzo 2009, n. 57, per la partecipazione agli aventi individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2006.

5. I soggetti che ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004 hanno conseguito l'attestazione di pubblica benemerenza senza l'indicazione del codice fiscale, sono obbligati a comunicare, entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, al Dipartimento della protezione civile, Servizio affari amministrativi, benemerenze e speciali elargizioni, il proprio codice fiscale, al fine di poter progredire nel percorso delle benemerenze mediante la somma di nuovi eventi.

6. In mancanza ovvero senza idonea comunicazione, sarà attribuito il codice sostitutivo di cui all'art. 5, comma 6, esimendo il Dipartimento della protezione civile da ogni responsabilità in caso di concessioni successive avulse dalle precedenti concessioni.

7. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, meglio citato in premessa, qualora non espressamente incompatibili con i contenuti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004, si applicano, per analogia a quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, anche alle procedure adottate per la concessione avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 67 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 marzo 2008.

8. Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana saranno perseguiti a norma di legge coloro che non dovessero attenersi alle disposizioni su indicate.

9. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, meglio citato in premessa, ai beneficiari sarà trasmesso un nuovo diploma solo in caso di evoluzione tra fasce o progressione tra classi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, in seguito, reso disponibile nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, all'indirizzo «http://www.protezionecivile.it».

Roma, 28 aprile 2009

Il capo del Dipartimento: BERTOLASO

09A09812

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

DECRETO 21 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Gherardo Gambaro, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL COORDINATORE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008 concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Struttura di Missione per lo Sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 2008 concernente il conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice referendario della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'incarico di Coordinatore della Struttura di missione per lo Sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2008 che proroga la Struttura di Missione per lo Sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2009 concernente la proroga del conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice dell'incarico di coordinatore della Struttura di Missione per lo Sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Gherardo Gambaro nato a Cuneo il 10 agosto 1972 ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nel Regno Unito in data 6 maggio 2005, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 8 maggio 2009, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito nel Regno Unito dal sig. Gherardo Gambaro, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nel Regno Unito in data 6 maggio 2005 dal sig. Gherardo Gambaro, nato a Cuneo il 10 agosto 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Gherardo Gambaro è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione Piemonte.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2009

Il coordinatore: BEATRICE

09A09345

DECRETO 21 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Sara Toffoli, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL COORDINATORE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008 concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Struttura di missione per lo sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 2008 concernente il conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di Coordinatore della Struttura di missione per lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2008 che proroga la Struttura di missione per lo sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2009 concernente la proroga del conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice dell'incarico di coordinatore della Struttura di missione per lo sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sara Toffoli nata a Desenzano del Garda (Brescia) il 23 novembre 1988 ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 22 dicembre 2007, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato il parere della Conferenza dei servizi espresso nella seduta del 21 luglio 2008, che ha ritenuto di dover subordinare il riconoscimento del titolo professionale al superamento della prova denominata «Eurotest»;

Considerato che la predetta prova è stata superata in data 20 aprile 2009, come risulta dalla documentazione prodotta dal Collegio Nazionale Maestri di Sci Italiani;

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 22 dicembre 2007 dalla sig.ra Toffoli Sara, nata a Desenzano del Garda (Brescia) il 23 novembre 1988 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

La sig.ra Toffoli Sara è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei Maestri di sci della regione nella quale eserciterà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2009

Il coordinatore: BEATRICE

09A09346

DECRETO 21 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Lepri Luca, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL COORDINATORE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008 concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Struttura di missione per lo sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 2008 concernente il conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di coordinatore della Struttura di missione per lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2008 che proroga la Struttura di missione per lo sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2009 concernente la proroga del conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice dell'incarico di coordinatore della Struttura di missione per lo sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 di attuazione della drettiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Lepri Luca nato a Macerata Feltria (Pesaro-Urbino) il 30 settembre 1980 ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 14 giugno 2008, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 8 maggio 2009, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito nella Repubblica di San Marino dal sig. Lepri Luca, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 14 giugno 2008 dal sig. Lepri Luca, nato a Macerata Feltria (Pesaro-Urbino) il 30 settembre 1980 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Lepri Luca è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della Regione nella quale eserciterà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2009

Il coordinatore: BEATRICE

09A09347

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Cechova Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Vista l'istanza della sig.ra Cechova Daniela, nata a Ostrava (Repubblica Ceca) il 5 agosto 1977, cittadina ceca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «professione specializzata di assistente sociale», conseguito nella Repubblica Ceca ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di assistente sociale;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di laurea in teologia ussita - studi psicosociali conseguita presso la «Univerzita Karlova», come attestato in data 9 giugno 2004;

Considerato che il titolo accademico-professionale in possesso della sig.ra Cechova «compie tutte le premesse richieste per l'esercizio della professione specializzata di assistente sociale nella Repubblica Ceca» come attestato dall'autorità competente ceca «Ministero del lavoro e degli affari sociali»;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 24 aprile 2009;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Ritenuto che la richiedente non ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale sez. A in quanto le difformità sono tali che non possono essere superate nemmeno con l'applicazione di misure compensative;

Ritenuto che la domanda possa essere accolta per la sezione B ma essendo la formazione accademica e professionale non completa si ritiene necessario l'applicazione di una misura compensativa nelle seguenti materie (scritte e orali): 1) organizzazione dei servizi sociali, 2) principi fondamentali del servizio sociale, 3) teoria e metodi e tecniche del servizio sociale e solo orale, 4) deontologia e ordinamento professionale oppure, a scelta della richiedente in un tirocinio di diciotto mesi;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Cechova Daniela, nata a Ostrava (Repubblica Ceca) il 5 agosto 1977, cittadina ceca, è riconosciuto il titolo quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali sezione B, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale, orale, oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di diciotto mesi.

Art. 3.

La prova attitudinale ove oggetto di scelta della richiedente verterà sulle seguenti materie: 1) organizzazione dei servizi sociali, 2) principi fondamentali del servizio sociale, 3) teoria e metodi e tecniche del servizio sociale e solo orale, 4) deontologia e ordinamento professionale.

Le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del seguente decreto.

Roma, 17 luglio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana. La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali sez. B.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

09A09333

DECRETO 17 luglio 2009.

Riconoscimento al sig. Mazza Claudio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Mazza Claudio, cittadino italiano, nato a Teramo il 22 giugno 1975, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università degli studi di Teramo in data 16 ottobre 2000 e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 20 agosto 2008 dal «Ministerio de Ciencia y Innovacion»;

Considerato che è iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 13 gennaio 2009;

Preso atto che l'istante è inoltre in possesso di certificato di compimento della pratica forense, rilasciato il 6 aprile 2009 dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Teramo;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 10 luglio 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Mazza Claudio, cittadino italiano, nato a Teramo il 22 giugno 1975, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 17 luglio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti : diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A09349

DECRETO 30 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Palladino Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Palladino Elena, cittadina italiana, nata a Milano il 16 dicembre 1976, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università degli studi di Bari in data 19 giugno 2001

e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 31 agosto 2007 dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che è iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 25 ottobre 2007;

Preso atto che in data 5 marzo 2009 l'istante ha presentato una domanda di riesame in quanto in possesso della compiuta pratica;

Preso atto che l'istante è inoltre in possesso di «certificato di compimento della pratica forense», rilasciato il 10 novembre 2003 dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lecce;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 24 aprile 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Palladino Elena, cittadina italiana, nata a Milano il 16 dicembre 1976, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale solo orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 30 luglio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti : diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A09757

DECRETO 30 luglio 2009.

Modifica al decreto 15 maggio 2009, relativo al riconoscimento, alla sig.ra Baradan Roxana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 15 maggio 2009 con il quale si riconosceva il titolo di «Expert contabil» conseguito in Romania, dalla sig.ra Badaran Roxana, cittadina italiana, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato scritto il cognome Baradan invece che Badaran;

Vista l'istanza della sig.ra Badaran pervenuta in data 20 luglio 2007;

Decreta:

Il decreto datato 15 maggio 2009, con il quale si riconosceva il titolo «Expert contabil», conseguito in Romania, da Badaran Roxana, cittadina italiana, nata a Campina (Romania) il 16 marzo 1965, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, è modificato come segue: il cognome «Baradan» viene sostituito dal vero cognome «Badaran».

Roma, 30 luglio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A09758

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 agosto 2009.

Avvio dei sistemi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b)* del T.U.L.P.S.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;

Visto l'art. 12, comma 1, lettera *l)* del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, che ha tra l'altro disposto la concreta sperimentazione e l'avvio a regime di sistemi di gioco con controllo remoto dei gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati;

Visto il punto 4 dell'art. 12, comma 1, lettera *l)* del decreto-legge n. 39 del 2009, che recita: «le procedure di autorizzazione dei concessionari all'installazione, previo

versamento di euro 15.000 ciascuno, di videoterminali fino ad un massimo del quattordici per cento del numero di nulla osta dagli stessi già posseduti. Il versamento di cui al periodo precedente è eseguito con due rate di euro 7.500 da versare rispettivamente entro il 30 ottobre 2009 ed entro il 30 giugno 2010»;

Ritenuto di dover individuare le modalità di attuazione del richiamato punto 4 dell'art. 12, comma 1, lettera *l)* del decreto-legge n. 39 del 2009;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto ha per oggetto le procedure di autorizzazione dei concessionari, individuati a seguito della procedura di selezione aperta, indetta con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, in data 14 aprile 2004, per l'installazione degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, lettera *b)* del T.U.L.P.S., (c.d. videoterminali), al fine di attuarne la concreta sperimentazione e l'avvio a regime dei relativi sistemi di gioco.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto, si intende:

a) AAMS, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) concessionario/i, il soggetto selezionato da AAMS, in base a procedura ad evidenza pubblica, per l'affidamento delle attività e funzioni pubbliche oggetto della concessione;

c) concessione, l'istituto attraverso il quale AAMS affida attività e funzioni pubbliche per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;

d) rete telematica di collegamento del sistema di gioco, la rete di trasmissione dati che connette tutte le componenti del sistema di gioco;

e) sistema/i di gioco, la piattaforma tecnologica per l'offerta di gioco che consente il controllo remoto del gioco attraverso apparecchi videoterminali in ambienti dedicati. La rete telematica di collegamento del sistema di gioco garantisce la connessione di tutte le altre componenti del sistema di gioco, ovvero:

i. sistema di sala, ovvero server di sala, ove previsto;

ii. apparecchi videoterminali, il cui funzionamento è consentito solo se collegati con il sistema centrale, in maniera diretta o tramite il sistema di sala;

f) apparecchio/i videoterminale/i, ogni apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera *b)* del T.U.L.P.S., comprensivo delle periferiche necessarie per lo svolgimento del gioco, ivi inclusi i dispositivi di inserimento e di erogazione di monete e/o banconote e/o ticket, nonché di dispositivi di lettura/scrittura di smart card, dei software e dei dispositivi hardware per lo svolgimento del gioco, della connessione per la trasmissione dei dati, ed il cui funzionamento è possibile solo in presenza di un collegamento alla rete telematica di collegamento del sistema di gioco;

g) VLT (Video Lottery Terminal), l'apparecchio videoterminale di cui all'art. 110, comma 6, lettera *b)* del T.U.L.P.S.;

h) AWP (Amusement With Prizes), apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera *a)* del T.U.L.P.S.

Art. 3.

Avvio dei sistemi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera b) *del T.U.L.P.S.*

1. La realizzazione e conduzione della parte della rete telematica di cui all'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, relativa ai sistemi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera *b)* del T.U.L.P.S., è oggetto delle vigenti convenzioni di concessione, stipulate a seguito della procedura di selezione aperta, indetta con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, in data 14 aprile 2004, la cui scadenza è fissata alla data del 30 ottobre 2010. L'avvio di tali sistemi di gioco viene quindi affidato agli aggiudicatari di detta procedura, fino alla naturale scadenza della convenzione di concessione in essere.

2. I concessionari di cui al comma 1, a seguito di pubblico avviso di AAMS, da adottarsi entro il 15 settembre 2009, indicano nei successivi 15 giorni, il numero di VLT che intendono installare, nel limite massimo del 14% dei nulla osta di apparecchi AWP in proprio possesso alla data di pubblicazione del presente decreto. AAMS, sulla base del numero di VLT richieste e previa verifica dell'avvenuto versamento della prima rata di cui all'art. 12, comma 1, lettera *l)*, punto 4) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, autorizza l'installazione delle predette VLT, sulla base di quanto previsto dal decreto recante la disciplina dei requisiti per la sperimentazione e l'avvio a regime dei sistemi di gioco istituiti dall'art. 110, comma 6, lettera *b)* del T.U.L.P.S. (VLT).

3. Entro il 10 ottobre 2009, AAMS pubblica avviso contenente il numero delle VLT che non sono state richieste ed autorizzate. I concessionari che hanno già richiesto le VLT nel loro limite massimo, possono richiederne l'assegnazione in misura ulteriore al migliore offerente in ragione di una offerta economica più vantaggiosa, con base d'asta di 15.000 euro per ogni VLT il cui versamento è suddiviso in due rate di uguale importo, da versarsi rispettivamente entro il 30 novembre 2009 ed entro il 30 giugno 2010.

4. Entro il 30 marzo 2010, i concessionari di cui al comma 1 confermano il numero di VLT richieste ed assegnate e, nel caso in cui tale numero sia inferiore a quello indicato ai sensi del comma 2, AAMS procede alla rideterminazione dell'importo dovuto, da versare entro il 30 giugno 2010.

Art. 4.

Disciplina tributaria

1. Agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera *b)*, del T.U.L.P.S., collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico, fissato in misura del 2% delle somme giocate per gli anni 2009, 2010 e 2011, del 3% delle somme giocate per l'anno 2012 e del 4% delle somme giocate per l'anno 2013, dovuto dal soggetto titolare della concessione per il controllo remoto del gioco mediante gli apparecchi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2009

Il direttore generale: FERRARA

09A09909

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Agnieszka Marta Cybulska, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Agnieszka Marta Cybulska, cittadina polacca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma finale dell'Istituto professionale per parrucchieri conseguito nel 1986 presso il Gruppo di Scuole Professionali N. 1 - Scuola Professionale Fondamentale, in località Mielec (Polonia), della durata di tre anni con tirocinio, nonché dell'esperienza professionale maturata in qualità di lavoratrice autonoma per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 18 giugno 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Agnieszka Marta Cybulska, cittadina polacca, nata a Mielec (Polonia) in data 20 settembre 1968, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 13 luglio 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A09340

DECRETO 13 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Mkaidia Abdelhamid Ben Bechir, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed istallazione di impianti idrici e sanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Mkaidia Abdelhamid Ben Bechir, cittadino tunisino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del «Diploma di abilitazione professionale» con la specializzazione di «Installatore termico e sanitario», rilasciato dal Ministero dell'educazione e della formazione - Ente tunisino per la formazione professionale con sede in Tunisia, per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed installazione di impianti idrici e sanitari di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 18 giugno 2009, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa maturata in Italia per un periodo di trentasette mesi in imprese abilitate per la lettera richiesta, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di

responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed installazione di impianti idrici e sanitari, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Visto il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di categoria Confartigianato e CNA - Installazione impianti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Mkaidia Abdelhamid Ben Bechir, cittadino tunisino, nato a Tunisi (Tunisia) in data 23 gennaio 1979, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata in imprese del settore, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti idrici e sanitari di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 13 luglio 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A09355

DECRETO 13 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Francesco Morelli, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Francesco Morelli, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento dell'attestazione di frequenza scolastica dell'Istituto Professionale della Scuola-Mestiere, conseguito presso l'Istituto Professionale Rheinfelden (Germania) della durata di tre anni con tirocinio, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 18 giugno 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, unitamente alla formazione professionale documentata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della documentazione prodotta;

Sentito il conforme parere della Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Francesco Morelli, cittadino italiano, nato a Castrovillari (Cosenza) in data 23 giugno 1983, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 13 luglio 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A09356

DECRETO 23 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Santander Alonso Ioan Danut, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di autoriparazione, settore carrozzeria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Santander Alonso Ioan Danut, cittadino romeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma di scuola professionale - qualifica: «Meccanico auto verniciatore» conseguito presso Viseu De Sus, provincia di Maramures (Romania) per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di autoriparazione, settore carrozzeria, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007,

nella riunione del giorno 18 giugno 2009, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di autoriparazione, settore carrozzeria, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Visto il parere conforme dei rappresentanti dell'Associazione di categoria Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Santander Alonso Ioan Danut, cittadino albanese, nato a Viseu De Sus (Romania) in data 25 maggio 1978, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di responsabile tecnico in imprese che svolgono l'attività di autoriparazione, settore carrozzeria, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 23 luglio 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A09338

DECRETO 23 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Marietta Hartl, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Marietta Hartl, cittadina tedesca, ha chiesto il riconoscimento del diploma di maturità superiore conseguito nel 1983 presso la Fondazione «Landeserziehungsheim Neubeuern» - Liceo classico (lingue moderne) e scientifico, riconosciuto dallo Stato (Germania), della durata di undici anni, per l'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 18 giugno 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per il suo contenuto formativo, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Acquisito il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di categoria FIEPET Confesercenti e Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Marietta Hartl, cittadina tedesca, nata a Monaco di Baviera (Germania) in data 29 maggio 1963, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata, previo conseguimento degli altri due requisiti richiesti dall'art. 2, comma 3 della legge n. 39/1989.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 23 luglio 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A09339

DECRETO 23 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Viktória Iliás, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Viktória Iliás, cittadina ungherese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del «Corso professionale abilitante all'attività di parrucchiera» conseguito presso la Scuola Media Superiore di Commercio e Servizi «Erzsèbet Kiràlynè» per la Formazione Professionale di Bucarest (Ungheria) della durata di due anni con tirocinio; inoltre attesta esperienza professionale maturata in qualità di lavoratrice dipendente per complessivi sedici mesi e quindici giorni attinente all'attività di acconciatore per la quale il riconoscimento è richiesto;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 18 giugno 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Viktória Iliás, cittadina ungherese, nata a Budapest (Ungheria) il 27 gennaio 1983, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 23 luglio 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A09343

DECRETO 23 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Rachid Boutgoula, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Rachid Boutgoula, cittadino marocchino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del «Corso di formazione per parrucchiere» conseguito presso la Scuola «Panorama» di Ain Chock (Marocco) - Centro di Formazione del Ministero dello sviluppo sociale e della formazione del Regno del Marocco, della durata di due anni, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 18 giugno 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Rachid Boutgoula, cittadino marocchino, nato a Casablanca (Marocco) il 12 agosto 1979, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 23 luglio 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A09344

DECRETO 23 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Golea Marian Marius, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici, elettronici, termici, idraulici, gas, sollevamento di persone o di cose, protezione antincendio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Golea Marian Marius, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma di ingegnere - profilo meccanico, conseguito presso l'Università Tecnica di Costruzioni - Facoltà di tecnologia dei macchinari di Bucarest (Romania) per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici, elettronici, termici, idraulici, gas, sollevamento di persone o di cose, protezione antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 18 giugno 2009, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici, elettronici, termici, idraulici, gas, sollevamento di persone o di cose, protezione antincendio, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Visto il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA - Installazione impianti;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Golea Marian Marius, cittadino rumeno, nato a Bucarest (Romania) in data 20 ottobre 1976, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di installazione di impianti elettrici, elettronici, termici, idraulici, gas, sollevamento di persone o cose, protezione antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 23 luglio 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A09354

DECRETO 23 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Larbi Chaoui, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del signor Larbi Chaoui, cittadino marocchino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma di acconciatura conseguito presso l'Istituto «Ecole Suisse de Coiffure» di Fes (Marocco) della durata di tre anni; inoltre attesta esperienza di lavoro dipendente per complessivi due anni undici mesi e sedici giorni attinente all'attività di acconciatore per la quale il riconoscimento è richiesto;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come

richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 18 giugno 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Larbi Chaoui, cittadino marocchino, nato a Old Aliane (Marocco) in data 1º gennaio 1973, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 23 luglio 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A09358

DECRETO 23 luglio 2009.

Nomina del collegio commissariale della «Avicola Marchigiana Soc. coop. a r.l.» in Castelplanio, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 16 giugno 2009 (depositato in data 24 giugno 2009) con il quale il Tribunale di Ancona, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopraccitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Avicola Marchigiana soc. coop. a r.l. con sede in Castelplanio (Ancona) (c.f. 01049370420 - R.E.A. n. 106098);

Visto l'art. 38 del citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura;

Ritenuto di procedere alla nomina di tre commissari straordinari;

Rilevato che, non essendo stato ancora emanato il Regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Visti gli articoli 38, comma 3 e 105, comma 4, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Avicola Marchigiana soc. coop. a r.l. sono nominati commissari:

dott. Roberto Corbucci, nato a Macerata Feltria, il 20 ottobre1956;

prof. avv. Andrea Dalledonne, nato a Bologna, il 30 giugno 1954;

dott. Pier Paolo Piccinelli, nato a Milano, il 22 marzo 1947.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Ancona;

alla Camera di commercio competente per l'iscrizione al registro delle imprese;

alla regione Marche;

al comune di Castelplanio (Ancona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A09752

DECRETO 29 luglio 2009.

Riconoscimento governativo della Camera di commercio italiana all'estero di Santa Catarina (Brasile).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI

Vista la legge 1° luglio 1970, n. 518, relativa al riconoscimento, quali Camere di commercio italiane all'estero, delle associazioni di operatori economici, libere, eletti-

ve, costituite all'estero al fine di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia;

Vista la domanda del 6 giugno 2008, con cui la Camera italiana di commercio e industria di Santa Catarina, con sede a Florianopolis, Stato di Santa Catarina, Brasile ha chiesto il predetto riconoscimento;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero degli affari esteri nell'ambito della Conferenza dei servizi allo scopo indetta presso il Ministero dello sviluppo economico in data 10 luglio 2009;

Considerato che la citata Camera ha dimostrato di aver svolto negli ultimi due anni attività in favore degli scambi commerciali con l'Italia;

Considerato che il Paese riveste una posizione di interesse per gli scambi con l'estero dell'Italia;

Considerato che lo Statuto della Camera è conforme all'art. 3 della summenzionata legge n. 518/1970;

Visto l'art. 22, comma 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che disciplina l'impiego della denominazione «Camera di commercio»;

Decreta:

La Camera italiana di commercio e industria di Santa Catarina, con sede a Florianopolis, Stato di santa Catarina, Brasile, è riconosciuta, ai sensi della legge 1° luglio 1970, n. 518, quale Camera di commercio italiana all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 luglio 2009

Il direttore generale: CELI

09A09756

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 luglio 2009.

Riconoscimento, al dott. Allegra Piergiorgio, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia generale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Allegra Piergiorgio, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione di «Chief Resident in Surgery-General» conseguito negli Stati Uniti, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia generale;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto, in particolare, l'art. 16 del predetto decreto n. 206/2007;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui al citato art. 16, che nella riunione del 16 giugno 2009 ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di studio in possesso dell'interessato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di specializzazione in «Chief Resident in Surgery-General», rilasciato il 30 giugno 1992 dalla «University of Missouri-Columbia» di Columbia (Stato del Missouri - U.S.A.) al dott. Allegra Piergiorgio, nato a Premosello-Chiovenda (Verbania-Cusio-Ossola) il 13 febbraio 1958, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il dott. Allegra Piergiorgio è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico specialista in chirurgia generale, successivamente all'iscrizione, quale medico chirurgo, all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A09352

DECRETO 29 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pintilie Stefania Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Pintilie Stefania Maria, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2003 dalla sig.ra Pintilie Stefania Maria, nata a Iasi (Romania) il giorno 27 dicembre 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Pintilie Stefania Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A09734

DECRETO 29 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Vaciu Paula Nadia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Vaciu Paula Nadia, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Christiana» di Galati nell'anno 1997, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Christiana», di Galati nell'anno 1997 dalla sig.ra Vaciu Paula Nadia, nata a Adjud (Romania) il giorno 22 agosto 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Vaciu Paula Nadia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A09735

DECRETO 29 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Petrusel Grad Elena Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Petrusel Grad Elena Maria, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist domeniul asistenta sociala si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso il gruppo scolastico «Victor Babes» di Cluj-Napoca nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist domeniul asistenta sociala si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso il gruppo scolastico «Victor Babes» di Cluj-Napoca nell'anno 2007 dalla sig.ra Petrusel Grad Elena Maria, nata a Iara (Romania) il giorno 7 settembre 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Petrusel Grad Elena Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A09750

DECRETO 29 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Pastrav Eusebio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Pastrav Eusebio, cittadino romeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Gr. Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist domeniul santate si asistenta pedagodgica», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Gr. Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2008 dal sig. Pastrav Eusebio, nato a Iasi (Romania) il 16 febbraio 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Pastrav Eusebio è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A09751

DECRETO 31 luglio 2009.

Notifica del decreto di adeguamento di prodotti fitosanitari secondo le ordinanze del 18 dicembre 2008 e 19 marzo 2009 recanti norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche e bocconi avvelenati.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2007 concernente l'attuazione della direttiva 2006/8/CE relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Viste le ordinanze ministeriali del 18 dicembre 2008 e 19 marzo 2009 recanti norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche e bocconi avvelenati;

Vista la nota della Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione riguardante le modalità di applicazione delle suddette ordinanze;

Viste le domande in risposta alla citata nota presentate dalle Imprese dirette ad ottenere l'adeguamento delle etichette alle norme suddette;

Considerato che le etichette dei prodotti fitosanitari di cui trattasi, sono risultate conformi alle disposizioni delle ordinanze sopracitate;

Rilevato che la verifica tecnico-giuridica d'Ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, in particolare che le modifiche richieste sono ininfluenti sulle caratteristiche agronomiche, sanitarie ed ambientali dei prodotti fitosanitari in questione;

Rilevato che, pertanto, per il rilascio di tale autorizzazione non è richiesto il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È autorizzata la variazione di composizione, relativamente ai coformulanti, e la modifica del testo delle etichette, relativamente all'inserimento di ulteriori frasi cautelative dei prodotti elencati in allegato al presente decreto, conformemente a quanto indicato in premessa.

Le imprese titolari dei prodotti in allegato, sono tenute a rietichettare i prodotti medesimi e ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il testo del presente decreto sarà, inoltre, inserito nel portale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali all'indirizzo www.ministerosalute.it nell'area tematica dedicata ai prodotti fitosanitari.

Roma, 31 luglio 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

DITTA	PRODOTTO	n. reg.
ARGCHEMICAL snc	METADION	reg.10774
BAVICCHI	LIMACIDE pellets	reg. 2940
BAYER CropScience srl	MESUROL ESCA	reg.3076
BAYER CropScience srl	MESUROL M PLUS	reg.12325
BAYER CropScience srl	METIORAN BCB	reg.8128
CHEMIA SpA	ESCACIDE	reg. 2603
CHIMIGROUP srl	SLUGMET	reg.11467
CIFO SpA	LUMABLOC	reg.10780
CIFO SpA	NETBLOC	reg. 6331
CIFO SpA	MET-BLOC	reg.11027
CISA ADRIATICA	METALIM	reg.12078
COMPO AGRICOLTURA SpA	GESAL LUMACHICIDA	reg.2400
COMPO AGRICOLTURA SpA	COMPO ANTILUMACHE	reg.11007
COMPO AGRICOLTURA SpA	COMPO LUMACHICIDA	reg.7664
COMPO AGRICOLTURA SpA	LUMAKILL	reg.11208
COPYR SpA	LIMAVAL	reg.7101
COPYR SpA	SOLO LUMACA	reg. 13708
COPYR SpA	LIMATER	reg. 10832
COPYR SpA	LUMAKIDIN ESCA	reg. 10839
DIACHEM SpA	LIMATOX	reg.2671
FRUNOL DELICIA GmbH	DELICIA CONTRA-LUMACHE	reg. 11735
GAMMA INTERNATIONAL srl	ANTILUMACA F	reg.10879
GAMMA INTERNATIONAL srl	KLAIN LIMAXIN	reg.4831
GAMMA INTERNATIONAL srl	LUMA STOP	reg.10872
GAMMA INTERNATIONAL srl	LUMACID AGRO	reg. 2525
GAMMA INTERNATIONAL srl	LUMATOX	reg.10873
GAMMA INTERNATIONAL srl	METATOX PERMANENT	reg.10874
GUABER srl	LUMACHICIDA BIMEX	reg. 5977
GUABER srl	ELITAN ESCA	reg.4792
GUABER srl	DUECI LUMACHICIDA HELIX	reg. 10903
GUABER srl	ELITAN P.M.	reg. 10835
GUABER srl	ELITAN ORTO	reg. 4791
GUABER srl	LUMACHENE	reg.4793
INDUSTRIALCHIMICA srl	LUMAKIDIN 5G	reg. 5574
ISAGRO SpA	LIMACIR	reg.2703
ITAL-AGRO srl	ESCA REGINA N	reg. 2291
ITAL-AGRO srl	RODIBAIT	reg.14056
ITAL-AGRO srl	LUMACHICIDA METAFLOR	reg.10805
ITAL-AGRO srl	PASTA LUMACHICIDA IN GRANI	reg.2259
ITAL-AGRO srl	BROMYBLOC	reg. 14382
KOLLANT SpA	AGROSAN B	reg.10865
KOLLANT SpA	CARAKOL	reg. 5228
KOLLANT SpA	CARAKOL AGRO	reg. 3219
KOLLANT SpA	ESCALIM	reg. 5245
KOLLANT SpA	KOLFLOR GIARDINO LUMACHICIDA	reg.10864
KOLLANT SpA	LIMASANEX	reg.5343
KOLLANT SpA	LIMATENE	reg.5332
KOLLANT SpA	LIMAVAM	reg.5355
KOLLANT SpA	MESUROL LUMACHE PLUS	reg. 10882
KOLLANT SpA	METACINQUE	reg. 10741
KOLLANT SpA	SILLIM	reg. 2272
L. GOBBI srl	LUMAKORN	reg. 7068
LAB. BIOFARMACOTECNICO ITALIANO srl	METADENE	reg. 5467

LAB. BIOFARMACOTECNICO ITALIANO srl	PANESCA	reg. 10878
MAKHTESHIM AGAN ITALIA srl	LUMA- KL	reg. 13402
MAYER BRAUN DEUTSCHLAND srl	LIMACEMAYER	reg.4870
MENORA GmbH	METADIT 5	reg.14450
NATAN srl	LINFA ANTILUMACA	reg. 11090
NATAN srl	NECOLIM	reg. 10970
NUFARM ITALIA srl	ANTILUMACA STI	reg. 4890
ORVITAL SpA	LUMESCA	reg.10859
OVERTY srl	LUMAGREEN	reg.10826
SCOTTS ITALIA srl	KB ANTILUMACHE	reg. 12667
SCOTTS ITALIA srl	LUMALDEIDE 5	reg. 9974
SEMENTI DOM DOTTO Spa	LIMACID	reg.11365
SEPRAN s.a.s.	AGROLIM	reg.11871
SEPRAN s.a.s.	SEPRA-BAIT	reg. 9673
SEPRAN s.a.s	SEPRALIM	reg. 4794
SEPRAN s.a.s.	SEPRALIM G	reg.10744
SIPCAM SpA	GASTROTOX MAX	reg.12760
SIPCAM SpA	GASTROTOX E	reg. 2260
SIPCAM SpA	GASTROTOX N	reg.2261
TERRANALISI srl	METACID	reg.6955
VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO srl	LUMACHICIDA VEBI	reg. 10423
W.NEUDORFF GmbH KG	FERRAMOL	reg.12172
W.NEUDORFF GmbH KG	FERRAMOL ESCA LUMACHICIDA	reg.12235
ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA	GARDENE PLUS	reg.11382
ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA	GARDENE	reg. 10846
ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA	LUMAPLUS	reg. 10230
ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA	AGRIRAT	reg.11307
ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA	ESCARTOX	reg.2995

09A09753

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 luglio 2009.

Iscrizione di varietà di specie di piante ortive al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli uffici a livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la definizione dei relativi compiti;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 31 marzo 2009, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro di specie ortive, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, sono iscritte, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nei registri delle varietà di specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard»:

Specie	**Codice SIAN**	**Varietà**	**Responsabile della conservazione in purezza**
Aglio	2889	Bianco delicato	Veneto Agricoltura - Centro Sperimentale "Po di Tramontana"
Lattuga	2925	Cindarella	Zeta Seeds s.l.
Lattuga	2897	Paisà	Zeta Seeds s.l.
Melone	2896	Bambulè	Zeta Seeds s.l.
Pomodoro	2893	Don Paco	Zeta Seeds s.l.
Pomodoro	2894	Korado	Zeta Seeds s.l.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2009

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA: Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A09754

DECRETO 24 luglio 2009.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «INOQ - Istituto Nord-Ovest Qualità soc. coop.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Castelmagno».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Castelmagno»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 28 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 del 10 agosto 2006, con il quale l'organismo «INOQ - Istituto Nord-Ovest Qualità soc. coop.» con sede in Moretta, piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Castelmagno»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 28 luglio 2006, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio per la tutela del formaggio Castelmagno ha comunicato di confermare «INOQ - Istituto Nord-Ovest Qualità soc. coop.» quale organismo di controllo e di certificazione della denominazione di origine protetta «Castelmagno» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Castelmagno» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo «INOQ - Istituto Nord-Ovest Qualità soc. coop.» la predisposizione del piano dei controlli;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 luglio 2006, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «INOQ - Istituto Nord-Ovest Qualità»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «INOQ - Istituto Nord-Ovest Qualità soc. coop.» con decreto 28 luglio 2006, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Castelmagno», registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 28 luglio 2006.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A09334

DECRETO 27 luglio 2009.

Approvazione dello statuto del Consorzio Tutela Vino Faro DOC, in Messina, e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata DOC, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n.164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 30 aprile 2009 dal Consorzio Tutela Vino Faro DOC, con sede in Messina, c/o Istituto Superiore Minutoli Sez Agraria S. Placido Calonerò, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, espresso nella riunione del 6 maggio 2009;

Considerato che il citato statuto, approvato dall'Assemblea straordinaria del Consorzio istante, così come trasmesso con nota del 30 aprile 2009, è risultato conforme alla predetta normativa;

Vista la nota della Camera di Commercio di Messina del 13 luglio 2009, con la quale si attesta il requisito della rappresentatività del citato Consorzio nell'ambito della sopra citata denominazione, nei termini di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del Consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata DOC del vino «Faro», nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio Tutela Vino Faro DOC, con sede in Messina, c/o Istituto Superiore Minutoli Sez Agraria S. Placido Calonerò, così come risulta dal testo approvato dall'Assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e presentato a questo Ministero in data 30 aprile 2009.

Art. 2.

1. Il Consorzio Tutela Vino Faro DOC è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla DOC medesima, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio Tutela Vino Faro DOC, e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A09328

DECRETO 27 luglio 2009.

Modifica del decreto 14 ottobre 2005, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Limone di Siracusa», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 14 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 251 del 27 ottobre 2005 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Limone di Siracusa» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Visto il decreto 6 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 70 del 25 marzo 2009 che riserva la protezione nazionale a titolo transitorio accordata con il suddetto decreto 6 marzo 2009, al prodotto ottenuto in conformità ai requisiti di cui alla documentazione trasmessa all'organo comunitario con nota del 25 febbraio 2009 numero di protocollo 2901;

Vista la nota del 22 luglio 2009, numero di protocollo 11640, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso la documentazione relativa alla richiesta di riconoscimento della denominazione «Limone di Siracusa» modificata in accoglimento delle richieste della Commissione UE che modifica quella precedentemente trasmessa con la nota del 25 febbraio 2009 numero di protocollo 2901;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 14 ottobre 2005 alla denominazione «Limone di Siracusa» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A09329

DECRETO 27 luglio 2009.

Rettifica al decreto 1º agosto 2008 di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Cesanese del Piglio» o «Piglio» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto direttoriale 1⁰ agosto 2008 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Cesanese del Piglio» o «Piglio» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 18 agosto 2008;

Vista l'istanza presentata dall'ARSIAL - regione Lazio, il 9 luglio 2009, con la quale è stato rilevato che all'art. 5, comma 8 del citato disciplinare di produzione, limitatamente alla indicazione di decorrenza del periodo di invecchiamento obbligatorio, è stato erroneamente omesso il riferimento alla tipologia «superiore»;

Ritenuto, pertanto, opportuno prevedere alla rettifica del predetto comma, con l'inserimento del riferimento alla tipologia «superiore», conformemente al preesistente parere del Comitato nazionale tutela vini espresso in data 14 maggio 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 135 dell'11 giugno 2008;

Decreta:

Articolo unico

A titolo di rettifica, il comma 8, dell'art. 5 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio» riconosciuto con decreto direttoriale 1⁰ agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 18 agosto 2008, è sostituito per intero dal testo di seguito riportato: «per il vino "Cesanese del Piglio" o "Piglio" l'immissione al consumo è consentita non prima del primo febbraio dell'anno successivo alla vendemmia; per il vino "Cesanese del Piglio" superiore o "Piglio" superiore, l'immissione al consumo è consentita non prima del primo luglio dell'anno successivo alla vendemmia».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A09332

DECRETO 27 luglio 2009.

Conferma al Consorzio per la Tutela Vini DOC Colli del Trasimeno, in Castiglione del Lago, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali nei riguardi della citata D.O.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n.164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2000 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio per la Tutela Vini DOC Colli del Trasimeno, con sede in Castiglione del Lago (Perugia) - Piazza Gramsci n. 1, costituito per la tutela dei vini a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno», e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine;

Vista la nota ministeriale n. 0005852 del 10 aprile 2009, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui al richiamato decreto, ha richiesto al citato Consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/92 e all'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

Vista la nota presentata in data 25 giugno 2009, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

Considerato che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del Consorzio per la Tutela Vini DOC Colli del Trasimeno, con sede in Castiglione del Lago (Perugia), i requisiti per confermare l'incarico di cui al citato decreto ministeriale 20 luglio 2000, per un triennio a far data dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato al Consorzio per la Tutela Vini DOC Colli del Trasimeno, con sede in Castiglione del Lago (Perugia) - piazza Gramsci n. 1, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nei riguardi dei vini a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno», conferito con il decreto ministeriale 20 luglio 2000 richiamato nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio per la Tutela Vini DOC Colli del Trasimeno e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2009

Il capo del Dipartimento: NEZZO

09A09341

DECRETO 27 luglio 2009.

Approvazione dello statuto del Consorzio di tutela DOC «Tullum o Terre Tollesi», in Tollo, e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla relativa DOC, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n.164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 5 febbraio 2009 dal Consorzio di Tutela DOC «Tullum o Terre Tollesi», con sede in Tollo (Chieti), via Santa Lucia n. 3, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere con il quale il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ha formulato alcune osservazioni sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 25 marzo 2009 il proprio statuto approvato dall'Assemblea straordinaria, il quale è risultato adeguato alle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Vista la nota della Camera di commercio di Chieti n. 16524 del 2 luglio 2009, con la quale si attesta il requisito della rappresentatività del citato Consorzio nell'ambito della denominazione, nei termini di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del Consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata «Tullum o Terre Tollesi», nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio di Tutela DOC «Tullum o Terre Tollesi», con sede in Tollo (Chieti), via Santa Lucia n. 3, così come risulta dal testo approvato dall'Assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e presentato a questo Ministero in data 25 marzo 2009.

Art. 2.

1. Il Consorzio di Tutela DOC «Tullum o Terre Tollesi» è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio di Tutela DOC «Tullum o Terre Tollesi», e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A09348

DECRETO 27 luglio 2009.

Riconoscimento del consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Brisighella» e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Brisighella».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento (CE) n. 510/06 e, in particolare, quelle relative all'opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguibili in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999.

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - ICQ, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. CE n. 1263 della Commissione del 1 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L. 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Brisighella»;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Brisighella» con sede legale in Brisighella (Ravenna), via Strada 2, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti

alla categoria < olivicoltori > nella filiera < grassi (oli) > individuata all'art. 4, lettera *d)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione tutelata per la quale il consorzio chiede l'incarico di cui all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/99. La verifica di cui trattasi è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo CERMET, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Brisighella»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Brisighella» al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15 della legge 526/1999

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Brisighella», con sede in Brisighella, via Strada 2, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla DOP «Brisighella» registrata con Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L. 163 del 2 luglio 1996.

2. Gli atti del consorzio di cui di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP «Brisighella».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP «Brisighella» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000 n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Brisighella» appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera grassi (oli), individuata dall'art. 4, lettera *d)* del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A09351

DECRETO 27 luglio 2009.

Conferma al Consorzio tutela vini DOC «Colli Piacentini», in Piacenza, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della DOC dei Vini «Colli Piacentini» e dei Vini IGT «Valtidone» e «Terre di Veleja».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 2005 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato da ultimo confermato al Consorzio tutela vini DOC «Colli Piacentini» con sede in Piacenza - Piazza Cavalli, n. 35, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Piacentini» e dei Vini a indicazione geografica tipica «Valtidone» e «Terre di Veleja»;

Vista la nota ministeriale n. 0006690 del 3 ottobre 2008, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui al richiamato decreto, ha richiesto al citato Consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992 e all'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

Viste le note presentate in data 3 novembre 2008 e 6 luglio 2009, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

Considerato che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del citato al Consorzio tutela vini DOC «Colli Piacentini» con sede in Piacenza, i requisiti per confermare l'incarico di cui al citato decreto ministeriale, per un triennio a far data dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato al Consorzio tutela vini DOC «Colli Piacentini» con sede in Piacenza - Piazza Cavalli, n. 35, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati nei riguardi della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Piacentini» e dei Vini a indicazione geografica tipica «Valtidone» e «Terre di Veleja», confermato da ultimo con il decreto ministeriale 5 gennaio 2006 richiamato nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela vini DOC «Colli Piacentini», e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A09357

DECRETO 29 luglio 2009.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Piemonte».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti emanati, in attuazione della predetta legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1994 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Piemonte» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2007 con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione della D.O.C. «Piemonte»;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini espresso nella riunione del 7 giugno 2007, antecedentemente all'emanazione del citato decreto 30 luglio 200, in base al quale è stato dato mandato alla Sezione amministrativa di inserire d'ufficio, nel disciplinare di produzione della D.O.C Piemonte, la tipologia riferita al nome del vitigno «Albarossa» allorché la stessa sarà inserita nell'apposito elenco comunitario delle varietà e sinonimi da poter utilizzare in deroga alle disposizioni generali di etichettatura per l'uso dei vitigni;

Visto l'Allegato XV, parte A del Reg. CE 607/2009, nell'ambito del quale è inserita per l'Italia la deroga per l'uso della citata tipologia riferita al vitigno «Albarossa»;

Ritenuto pertanto necessario procedere d'ufficio alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Piemonte in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Piemonte» riconosciuto con decreto ministeriale del 22 novembre 1994 e successive modificazioni, è modificato nel suo articolato con l'inserimento della tipologia riferita al vitigno «Albarossa», come dal testo annesso al presente decreto, le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2009.

2. All'allegato «A» sono riportati i codici della tipologia «Albarossa» dei vini D.O.C. «PIEMONTE», ad aggiornamento dell'elenco dei codici di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ANNESSO

Modifiche al disciplinare di produzione dei vini a D.O.C. «Piemonte»

L'art. 1, comma 1, è integrato come segue:

Vini rossi:

«Piemonte» Albarossa.

L'art. 2, comma 1, è integrato come segue:

1. La denominazione di origine controllata «Piemonte» seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno:

Albarossa,

è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno 1'85%; possono concorrere, per la restante parte, altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte.

L'art. 4, comma 3, è integrato come segue:

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titolo alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

«Piemonte» Albarossa: resa uva: 9.000 kg/ha

titolo alcolometrico volumico min. naturale: 12% vol.

L'art. 5, commi 1 e 4, sono integrati come segue:

1. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

«Piemonte» Albarossa: resa uva/vino: 70%:

produzione max di vino: 6.300 litri/ha.

4. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento appresso indicato:

«Piemonte» Albarossa durata mesi: 12;

decorrenza: dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

L'art. 6, comma 1, è integrato come segue:

1. I vini di cui agli articoli 1 e 5 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Piemonte» Albarossa:

colore: rosso rubino carico;

odore: vinoso caratteristico;

sapore: asciutto, di buon corpo;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;

acidità totale massima: 7,5 g/l in acido tartarico;

estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

L'art. 7, comma 8, è integrato come segue:

8. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è facoltativa l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, ad eccezione del vino «Piemonte» Albarossa per il quale è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

L'art. 8, comma 1, è integrato come segue:

1. Per il vino «Piemonte» Albarossa le bottiglie utilizzate per il confezionamento devono corrispondere ai tipi previsti dalla normativa vigente, devono essere di capacità inferiore o pari a 500 C1, con specifica esclusione della capacità pari a 200 C1 e dei contenitori non in vetro di qualsiasi capacità consentita dalla norma.

ALLEGATO *A*

Posizioni codici	1-4	5	6-8	9	10	11	12	13	14
PIEMONTE ALBAROSSA	B273	X	267	2	X	X	A	0	X

09A09350

DECRETO 30 luglio 2009.

Modifica del decreto 21 novembre 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Asparago di Badoere», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 21 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 283 del 5 dicembre 2006 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Asparago di Badoere» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Vista la nota del 27 luglio 2009, numero di protocollo 11929, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso la documentazione relativa alla richiesta di riconoscimento della denominazione «Asparago di Badoere» modificata in accoglimento delle richieste della Commissione Unione europea che modifica quella precedentemente trasmessa con la nota del 20 settembre 2005 numero di protocollo 65096;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione Unione europea;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 21 novembre 2006 alla denominazione «Asparago di Badoere» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A09737

PROVVEDIMENTO 27 luglio 2009.

Iscrizione della denominazione «Nocciola Romana» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CE) n. 510/06.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con Regolamento (CE) n. 667 della Commissione del 22 luglio 2009, la denominazione «Nocciola Romana» riferita alla categoria ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati, è iscritta quale Denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Denominazione di origine protetta «Nocciola Romana», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale:

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Denominazione di origine protetta «Nocciola Romana», registrata in sede comunitaria con Regolamento (CE) n. 667 del 22 luglio 2009.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Nocciola Romana», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al Regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 27 luglio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
"NOCCIOLA ROMANA"

ART.1
DENOMINAZIONE

La Denominazione d'Origine Protetta "Nocciola Romana" è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

ART.2
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La denominazione di origine protetta "Nocciola Romana" designa i frutti prodotti nella zona geografica delimitata al successivo art. 3 e riferibili alla specie *Corylus avellana* cultivar "Tonda Gentile Romana", "Nocchione" e loro eventuali selezioni, le quali, siano presenti almeno per il 90% nell'azienda.
Sono ammesse altre cultivar "Tonda di Giffoni" e "Barrettona" nella misura massima del 10 %.
La "Nocciola Romana" deve rispondere alle caratteristiche merceologiche di seguito indicate:

TONDA GENTILE ROMANA
- Forma della nocciola in guscio: subsferoidale con l'apice leggermente a punta.
- Dimensioni della nocciola in guscio: non uniformi con calibri variabili da 14 a 25 millimetri.
- Guscio: di medio spessore, di color nocciola, di scarsa lucentezza, con tomentosità diffuse all'apice e numerose striature evidenti.
- Seme: medio - piccolo, di forma variabile subsferoidale; di colore molto vicino a quello del guscio; per lo più ricoperto di fibre; con superficie corrugata e solcature più o meno evidenti; dimensioni più disformi rispetto alla nocciola in guscio.
- Perisperma: di medio spessore non completamente distaccabile alla tostatura;
- Tessitura: compatta e croccante.
- Sapore ed aroma: finissimo e persistente

NOCCHIONE
- Forma della nocciola in guscio: sferoidale, subelissoidale,
- Dimensioni medie della nocciola in guscio: comprese tra 14 e 25 mm,
- Guscio spesso: di colore nocciola chiaro, striato, poco pubescente,
- Seme: medio - piccolo, con fibre presenti in misura medio – elevata
- Perisperma: mediamente staccabile alla torrefazione.
- Sapore ed aroma: finissimo e persistente..

In entrambi i casi la resa alla sgusciatura è compresa tra il 28 e il 50%.
Le nocciole devono essere esenti da qualsiasi odore e sapore estraneo a quello tipico della nocciola fresca. In particolare deve essere assente ogni sapore di olio rancido, di muffa e di erbaceo, caratteristico delle nocciole acerbe. Alla masticazione le nocciole si devono presentare croccanti, ossia devono fratturarsi al primo morso senza cedevolezza, e devono avere tessitura compatta, senza vuoti interni. Queste caratteristiche devono essere possedute anche dalle nocciole conservate.

ART.3
ZONA DI PRODUZIONE

La zona di produzione di raccolta, di stoccaggio, di sgusciatura cernita e calibratura della "Nocciola Romana" è compresa nei sottoelencati comuni delle province di Viterbo e Roma

a. nella Provincia di Viterbo: Barbarano Romano, Bassano in Teverina, Bassano Romano, Blera, Bomarzo, Calcata, Canepina, Capranica, Caprarola, Carbognano, Castel Sant'Elia, Civita Castellana; Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Gallese, Monterosi, Nepi, Oriolo Romano, Orte, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Sutri, Vallerano, Vasanello, Vejano, Vetralla, Vignanello, Villa San Giovanni in Tuscia, Vitorchiano, Viterbo.

b. Nella provincia di Roma: Bracciano, Canale Monterano, Manziana, Rignano Flaminio, Sant'Oreste, Trevignano.

ART.4
PROVA DELL'ORIGINE

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori,nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

ART.5
METODO DI OTTENIMENTO

Le condizioni dei noccioleti vocati alla coltura della "Nocciola Romana" devono essere quelle tradizionali della zona e, in ogni caso, atte a conferire le specifiche caratteristiche di qualità al prodotto che ne deriva.

1) I terreni devono essere sciolti, freschi, tendenzialmente acidi e ricchi di sostanza organica.
2) I sesti d'impianto e le forme d'allevamento devono essere quelli generalmente in uso e, in ogni modo, riconducibili alla coltivazione a "cespuglio", "vaso cespugliato" e "monocaule", con variazione compresa tra le 150 piante, nei vecchi impianti, e le 650 piante per ettaro, nei nuovi impianti.
3) Per quanto riguarda le cure colturali, si prevede che le concimazioni non tendano alla forzatura della produzione. Le potature devono essere effettuate con cadenza annuale.
4) La produzione massima della "Nocciola Romana" in coltura specializzata irrigua è di 4 T/ettaro, in asciutto è di 3 T/ettaro.
5) Le modalità di raccolta oltre a quella manuale tradizionale, prevedono l'impiego di macchine agevolatrici trainate e/o semoventi. Tali modalità devono essere atte a garantire la qualità del prodotto; non è consentita la raccolta precoce sull'albero poiché questo è un fattore limitante della qualità e di danneggiamento della pianta. Le operazioni di raccolta in ogni caso debbono essere effettuate dal 15 Agosto al 15 Novembre.
6) Lo stoccaggio della "Nocciola Romana" deve essere effettuato in locali ben areati (finestre o areatori) nei quali è garantita la conservazione del prodotto con una umidità non superiore al 6%.

7) Le operazioni di stoccaggio sgusciatura cernita e calibratura delle nocciole dovranno essere effettuate in condizioni sanitarie corrette.
8) Per evitare lo scadimento qualitativo del prodotto, la sgusciatura, la cernita, la calibratura o la sola calibratura nel caso di vendita in guscio, devono avvenire entro il 31 Agosto dell'anno successivo a quello di raccolta.

ART.6
LEGAME CON L'AMBIENTE

Le caratteristiche particolari di questo prodotto cioè la croccantezza e la tessitura compatta senza vuoti interni che si mantengono inalterati sia allo stato fresco che conservato sono strettamente legati ai fattori ambientali che caratterizzano la zona di produzione, infatti le varietà di nocciolo si adattano bene alle condizioni pedologiche dell'areale di cui all'art.3. Il suolo dei monti Cimini e monti Sabatini caratterizzato da formazioni vulcaniche, con tufi terrosi ricchi di sostanze essenziali, da lave leucitiche, rachitiche, con depositi clastici eterogenei è molto favorevole alla sua coltivazione.
I terreni sono profondi, leggeri, carenti in calcio e fosforo ma ricchi di potassio e microelementi; la reazione è di norma acida e/o sub acida.
Per quanto riguarda le condizioni climatiche i livelli termici della zona di cui all'art. 3, presentano valori medi di temperature minime di 4°-6°C e di medie delle temperature massime di 22°- 23° C, con precipitazioni annuali pari a 900-1200mm di pioggia.
La mitezza dell'inverno assume particolare rilevanza in quanto il nocciolo, nei mesi di gennaio-febbraio, attraversa la delicata fase della fioritura.
Questi parametri conferiscono al prodotto le sue peculiari caratteristiche.
La coltura del nocciolo risale sin dal "*…1412 circa, mentre prima esisteva come pianta arbustiva da sottobosco e che tuttora lo troviamo in tale stato nei boschi specialmente di castagno".* Martinelli in "Carbognano illustra".
Nel 1513 pare che il consumo di "Nocchie" rallegrasse la mensa del Papa Leone X ("Storia del Carnevale Romano" Clementi).
Nel catasto del 1870 risultano già censiti in quell'anno, a Caprarola, alcune decine di ettari di noccioleto, sotto la dizione di "Bosco di Nocchie".
Nel 1946 la superficie investita a nocciolo era di 2.463 ha in coltura specializzata e 1.300 in coltura promiscua e nel 1996 ammontava a ben 17.511 ha.
Nell'arco di questi secoli il paziente, tenace e competente lavoro dell'uomo ha svolto un ruolo importante nel mantenimento della tradizione di questa coltura, lo dimostrano anche numerose sagre paesane che si svolgono ogni anno ed i numerosi piatti che vengono realizzati tradizionalmente con la nocciola, quali: spezzatino di coniglio in umido, i tozzetti, i cazzotti, le ciambelle, gli ossetti da morto, i mostaccioli, gli amaretti, i brutti-buoni, i duri-morbidi, le meringhe, i crucchi di Vignanello, le morette.

ART.7
CONTROLLI

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) n. 510/2006.

ART.8
ETICHETTATURA

L'immissione al consumo della Nocciola Romana e il condizionamento del prodotto devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) per il prodotto in guscio: in sacchi o in confezioni di Juta e rafia adatti ai vari livelli di commercializzazione del peso di grammi:25-50-250-500 e chilogrammi: 1-5-10-25-50-500-800-1000.
b) per il prodotto sgusciato in confezioni o contenitori di Juta, rafia,buste combivac, buste combivac-alu e cartoni idonei ad uso alimentare del peso di grammi: 10-15-20-25-50-100-150-250-500 e chilogrammi: 1-2-4-5-10-25-50-500-800-1000.

Le confezioni, i contenitori e i sacchi dovranno essere sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo. Su di essi dovranno essere indicate, in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, le diciture "NOCCIOLA ROMANA" e "DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA", oltre agli estremi necessari alla individuazione della Ragione Sociale e dell'indirizzo del confezionatore, dell'annata di produzione delle nocciole contenute, del peso lordo e netto all'origine e il logo. Non sarà consentito utilizzare, qualsiasi altra denominazione ed aggettivazione aggiuntiva.

Il logo della denominazione, avente forma circolare, presenta le seguenti caratteristiche: -fondo di colore avana giallino con bordo marrone con in alto a semicerchio la scritta di colore nero "Nocciola Romana" e in basso a semicerchio la scritta "Denominazione Origine Protetta di colore nero con tre foglie disposte a ventaglio con la punta in alto di colore verde con bordo nero, sulle quali poggia una nocciola con bordo nero e colore marrone, il fondo della nocciola è di colore marrone chiaro e al centro della nocciola il disegno del palazzo dei papi di Viterbo di colore avana giallino.

<u>*Le caratteristiche del logo sono le seguenti:*</u>

-Fondo colore avana quadricromia composto da Cyan 0- Magenta 0-Giallo 32 - Nero 0;
-Il bordo Marrone quadricromia composto da Cyan 30-Magenta 72 – Giallo100 – Nero 0;
-Foglie colore verde pantone 355 con bordo colore nero;
-Nocciola con bordo nero e colore marrone quadricromia composto da Cyan 30- Magenta 72 – Giallo 100 – Nero 0;
-Fondo Nocciola Marrone chiaro Pantone 132;
-Palazzo dei Papi di Viterbo di colore avana quadricromia composto da Cyan 0- Magenta 0 – giallo 32 – Nero 5;
-Scritta "Nocciola Romana" di colore nero carattere Times;
-Scritta " Denominazione Origine Protetta" di colore nero carattere Times grassetto.

ART.9
PRODOTTI TRASFORMATI

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la DOP Nocciola Romana anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla denominazione senza l'apposizione del logo comunitario a condizioni che:
il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dal Consorzio di Tutela della DOP Nocciola Romana incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi della normativa nazionale (art. 14 della l.526/99 e Dlgs. 297/2004). Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CE) n.510/06.

09A09331

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 24 luglio 2009.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Foggia e della sezione staccata di Lucera.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'articolo 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle Direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, protocollo n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate Direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati Direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n.770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Foggia protocollo n. 16358 del 20 luglio 2009 con la quale il Direttore del summenzionato ufficio ha comunicato che a seguito dell'adesione della quasi totalità del personale dell'ufficio all'assemblea sindacale esterna indetta dalle organizzazioni sindacali CGIL - CISL e UIL, tutti i servizi di front-office catastali ed ipotecari dell'Ufficio di Foggia e della Sezione staccata di Lucera sono stati sospesi dalle ore 10,30 alle ore 12,30 del 14 luglio 2009;

Accertato che mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Foggia e della Sezione staccata di Lucera è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Considerato che i servizi al pubblico sono ripresi regolarmente alle ore 8,00 del successivo 15 luglio 2009;

Sentito l'Ufficio del garante del contribuente della regione Puglia, che in data 22 luglio 2009 con nota protocollo n. 1082/09 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Foggia e della Sezione staccata di Lucera dalle ore 10,30 alle ore 12,30 del giorno 14 luglio 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Bari, 24 luglio 2009

Il direttore regionale: MELE

09A09336

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Lison-Pramaggiore».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio Vini Doc Lison-Pramaggiore intesa ad ottenere la modifica dell'articolo 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lison-Pramaggiore»;

Visto il parere favorevole della Regione Veneto e della Regione Friuli-Venezia Giulia sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 21 e 22 luglio 2009 parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, l'art. 8 del disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

Art. 8.

Etichettature, designazione e presentazione

8.1) Annata.

I vini a denominazione di origine «Lison-Pramaggiore» in fase di commercializzazione possono facoltativamente riportare l'annata di produzione in etichetta e nel qual caso anche nella documentazione prevista dalla specifica normativa. L'uso dell'annata è invece obbligatorio per le tipologie Lison-Pramaggiore «Rosso», «Bianco» e «Novello», per i vini che si fregiano della qualificazione Riserva e della specificazione «Classico».

8.2) Volumi nominali, tappature e recipienti.

Per i vini a denominazione di origine controllata Lison-Pramaggiore, immessi al consumo nelle tradizionali bottiglie di vetro di capacità inferiore a 3 litri, è fatto divieto di usare le chiusure del tipo: corona, strappo e vite.

Tuttavia, per i vini a denominazione di origine controllata «Lison-Pramaggiore» senza alcuna specificazione aggiuntiva, è consentito l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacità non inferiore ai 2 litri.

8.3) Uso di chiusure speciali.

Per tutte le tipologie confezionate in recipienti di contenuto fino a litri 0,250, 0,375 è tuttavia ammesso l'uso del tappo a vite.

8.4) Limitazioni per alcune tipologie.

Per i vini a denominazione di origine controllata Lison-Pramaggiore «Rosso», «Bianco» e «Novello», nonché per i vini che si fregiano della qualificazione «Riserva» e della specificazione «classico», all'atto dell'ammissione al consumo è fatto obbligo di confezionare il prodotto unicamente in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 0,750. Tuttavia, limitatamente alle tipologie riportate nel presente paragrafo, è consentito l'utilizzo di tradizionali bottiglie di vetro dalla capacità di litri 1,5 a litri 5, utilizzando per queste esclusivamente chiusure in sughero raso bocca.

09A09342

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Gest Servizi - Piccola soc. coop. a r.l.», in Gorizia, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1659 dd. del 16 luglio 2009 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa «Gest servizi - Piccola soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Gorizia, costituita il 20 settembre 1999, per rogito notaio dott. Antonio Grimaldi di Grado ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Maurizio Dovier, con studio in Grado, via Roma n. 11.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

09A09337

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-186) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.